

STATUTO

**COOPERATIVA PROVINCIALE
SERVIZI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA PIAVE 39

Numero REA: TV - 152891

Codice fiscale: 00792090268

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 3.458 di Raccolta

STATUTO DELLA

"COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -

Società Cooperativa Sociale - ETS"

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

E' corrente una Società Cooperativa con la denominazione:

**"COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - Società Cooperativa
Sociale - ETS".**

Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel comune di Treviso.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta), ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Titolo II

Art. 4 - Disciplina

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

Si applicano pure le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di società cooperative, in particolare le disposizioni previste dalla L. 381/91 riguardante la disciplina delle Cooperative Sociali con riferimento alle cooperative di tipo plurimo.

Art. 5 - Scambio mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

Art. 6 - Scopo sociale

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi di cui alla lettera "a" dell'art. 1 della legge nazionale n. 381/91 e all'art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 23 del 2006 orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, di persone disabili, di persone malate, di persone in situazioni di svantaggio o di disagio sociale e di bambini;
- b) la gestione di attività diverse, agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi anche finalizzate al-

l'inserimento di persone svantaggiate e deboli di cui alla lettera "b" dell'art. 1 della legge 381/91 e di cui alla lettera "b" dell'art. 2 della legge regionale 23/2006;
c) lo svolgimento di servizi per il lavoro ai sensi e per le finalità di cui alla Legge regionale del Veneto 13 marzo 2009, n. 3 (BUR n. 23/2009).

Le attività finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate dovranno essere collegate funzionalmente alle attività di tipo "a" e saranno finalizzate alla realizzazione di progetti e percorsi personalizzati dei soggetti deboli o svantaggiati inseriti nella cooperativa.

La cooperativa si prefigge inoltre di ottenere per i propri soci continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, nei limiti previsti dal comma successivo.

E' possibile l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con non soci, solo quando ciò sia imposto da disposizioni presenti in capitolati d'appalto.

Art. 7 - Oggetto sociale

La cooperativa come oggetto sociale potrà svolgere le seguenti attività:

1. servizi di assistenza socio-assistenziale, educativa, riabilitativa, sanitaria in struttura o a domicilio, notturna e diurna, ad anziani, disabili, minori, persone in situazione di disagio sociale;

2. centri servizi per persone anziane, centri diurni, centri educativi occupazionali diurni, centri lavoro guidato, appartamenti protetti, comunità alloggio, laboratori diurni, asili nido, nidi integrati, centri di infanzia, scuole dell'infanzia, centri educativi, doposcuola, strutture d'accoglienza e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, comprese tutte le attività accessorie e complementari necessarie e opportune per realizzare al meglio i servizi;

2-bis. servizi per il lavoro ai sensi e per le finalità di cui alla Legge regionale del Veneto 13 marzo 2009, n. 3 (BUR n. 23/2009); in particolare l'attività della società, finalizzata alla prestazione di servizi per il lavoro, si svolge nell'ambito delle seguenti aree di prestazione:

a) informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro della Regione Veneto, consistendo, più precisamente, le attività da prestare in:

* informazione sui servizi disponibili e sulle modalità di accesso;

* informazioni e invio ad altri servizi territoriali;

* informazioni su mercato del lavoro e opportunità occupazionali;

b) "mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro", consistendo, più precisamente, le attività da prestare in:

* raccolta e diffusione curriculum vitae;
* ricerca e segnalazione delle "vacancies";
* preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto;
c) progetto individuale e misure di accompagnamento al lavoro, consistendo, più precisamente, le attività da prestare in:
* colloquio individuale diagnostico finalizzato alla definizione ad un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro;
* consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula del PAI);
* accesso a misure di sostegno per l'inserimento lavorativo di natura orientativa, formativa e professionalizzante;
3. servizi di autotrasporto di persone e cose;
4. affittare, acquistare, costruire, ristrutturare o prendere in uso locali da destinare a strutture fisse per le sue attività;
5. gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Veneto, del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e di altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della cooperativa;
6. attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi sociali e della comunità;
7. ricercare ogni possibilità di inserimento delle persone in situazioni di disagio nel contesto socio-economico locale attraverso la creazione e l'individuazione di posti di lavoro avvalendosi degli strumenti previsti dalle leggi in materia di invalidi civili e raggiungendo accordi particolari con aziende e forze sindacali;
8. dotarsi di locali e macchinari idonei alla lavorazione, trasformazione e vendita, all'ingrosso od al dettaglio, dei relativi prodotti;
9. avviare attività agricole, di coltivazione, allevamento e vendita di prodotti agricoli e avviare altre attività accessorie e collegate con l'agricoltura come l'agriturismo e fattorie sociali;
10. avviare attività artigianali in genere con particolare riferimento ai settori della ceramica, della pittura su stoffa, del cucito e della maglieria, della grafica e della tipografia;
11. sviluppare servizi industriali;
12. realizzare attività di pulizia ambientale, sanitaria, civile ed industriale;
13. gestire servizi di ristorazione, bar e catering in pro-

prio o presso scuole, case di riposo, ospedali e presso qualsiasi altro committente;

14. realizzare l'attività di ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché la gestione di servizi alla persona, quali parrucchiere ed estetista, aventi carattere accessorio e complementare alle attività di cui ai punti precedenti;

15. attività di piccola manutenzione e gestione del verde;

16. gestire servizi commerciali ed amministrativi per i propri soci e conto terzi;

17. esercitare attività di trasporto di persone e cose per conto proprio o di terzi;

18. svolgere servizi di lavanderia e guardaroba con gestione in proprio di lavanderia industriale con lavanolo;

19. effettuare servizi di guardiania e reception;

20. promuovere e gestire attività commerciale di vendita al minuto e all'ingrosso di ogni genere di prodotti, con particolare riferimento ai seguenti:

a) prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e le bevande, anche alcoliche;

b) carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate-salumi;

c) prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi e crostacei;

d) altri prodotti alimentari a base di carni-uova pronti a cuocere e cotti;

e) prodotti alcolici, spiriti puri, profumerie alcoliche, estratti di essenze, anche non contenenti alcool, per la preparazione dei liquori;

f) alimenti surgelati;

g) prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati;

h) olii e grassi alimentari di origine vegetale;

i) pane e dolci: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria);

j) latte a breve conservazione (pastorizzato) preconfezionato;

k) articoli casalinghi, accessori da bagno;

l) articoli per l'infanzia e giocattoli;

m) cartoleria e cancelleria;

n) fiori e piante ed attrezzi da giardino;

o) generi per la pulizia della casa e della persona;

p) accessori abbigliamento e biancheria;

q) vernici, smalti, diluenti, colori, collanti, accessori per la pittura;

r) carta da parati, moquette, linoleum, materiali vari per pavimentazione e rivestimenti;

s) detersivi, profumi, saponi e accessori vari per la pulizia della persona e della casa;
t) articoli sportivi, abbigliamento, calzature, di bigiotteria;
u) articoli da drogheria non alimentari;
v) prodotti chimici, fluidi e detergenti;
21. promuovere e realizzare iniziative sociali, culturali e turistiche per i propri soci o per gli utenti e loro familiari, o per altre persone anche non associate;
22. svolgere ogni altra attività che favorisca il recupero sociale, culturale e professionale di persone colpite da handicap e di persone anziane;
23. avvalersi, tramite convenzioni, di enti, associazioni, organismi pubblici e privati e ricevere contributi dagli stessi per raggiungere gli scopi sociali;
24. realizzare corsi di formazione sia interni che esterni finalizzati all'aumento delle conoscenze o della professionalità;
25. partecipare a Società, Enti, Istituzioni, Associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto;
26. predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti.
La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere, in via non prevalente e del tutto strumentale, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
La cooperativa infine, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, nel rispetto della vigente normativa, potrà in base ad apposito regolamento, raccogliere finanziamenti dai soli soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.
Con delibera del consiglio di amministrazione, la cooperativa potrà accettare legati o donazioni, concedere avalli, fidejussioni, prestiti e assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Titolo III
S O C I

Art. 8 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche i soggetti svantaggiati avviati al lavoro dalla cooperativa.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) **soci cooperatori**, che prestano la loro attività lavorativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991;
- b) **soci fruitori**: che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) **soci volontari**, che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- d) **soci onorari**, di cui all'art. 13 del presente statuto;
- e) **soci sovventori**, di cui ai successivi artt. 24 e ss. del presente statuto sociale;
- f) **possessori di azioni di partecipazione cooperativa**, di cui agli artt. 30 e ss. del presente statuto sociale.

Possono essere ammesse come soci anche le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

In tal caso la persona giuridica dovrà indicare i dati sociali ed il nome della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso di presentare la domanda di ammissione.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Nel libro soci dovrà, inoltre, essere indicato il riferimento alla tipologia di attività di tipo "b" gestite per l'inserimento delle persone svantaggiate.

Art. 9 - Soci cooperatori

La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-

bili per la cooperativa stessa.

Art. 10 - Istanza di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché, del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che si intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al valore minimo di Euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto virgola zero zero) né superiore al limite fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) ed il numero di fax;
- b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 2528 c.c.

Art. 11 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a versare la quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dai successivi artt. 32 e ss.;
 - a versare l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;
 - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-

ci è quello risultante dal libro soci. E' fatto obbligo ai soci di comunicare alla società un indirizzo di posta elettronica, al cui indirizzo la società è legittimata ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti al rapporto sociale, comprese in particolare le comunicazioni di convocazione delle assemblee sociali. La variazione del domicilio del socio e dell'indirizzo di posta elettronica ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 - Divieto di contemporanea iscrizione

E' fatto divieto ai Soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa.

Art. 13 - Soci onorari

I Soci che abbiano raggiunto i limiti di età pensionabile e quelli che comunque non siano più in grado di continuare a prestare la propria opera, possono diventare Soci onorari della Cooperativa con delibera dell'assemblea ordinaria.

La cooperativa su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà nominare soci onorari le persone che hanno avuto un ruolo particolare nella vita della cooperativa e o che si sono distinte per attività di sostegno alle iniziative della cooperativa.

I soci onorari possono partecipare alle assemblee della cooperativa senza diritto di voto.

Art. 14 - Categoria speciale di soci

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del c.c.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa. I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 35, anche in misura inferiore a quanto previsto per gli altri soci, tenuto conto dei costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti amministratori, essi possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto.

I soci speciali sono obbligati a versare, con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo, le quote sociali sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Essi possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-

perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 10.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del nuovo socio cooperatore secondo i termini e le modalità previste dall'art. 17.

Titolo IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 15 - Perdita qualifica di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 16 - Recesso del socio

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e/o finanziatore, oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso dei soci persone giuridiche, dei soci fruitori, dei soci volontari e dei soci onorari, è libero.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda che verrà comunicata al Socio. Fatto salvo, per i Soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 17 - Esclusione del socio

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 12, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali;

e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

f) che, in qualunque modo, arrechi danni alla cooperativa, anche morali o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;

g) che arrechi danni agli utenti nell'esercizio delle sue funzioni;

h) che dimostri di non avere la professionalità sufficiente a svolgere i servizi per i quali è stato avviato al lavoro;

i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, il carattere di gravità dell'inadempimento potrà anche derivare da una serie reiterata di inadempimenti;

l) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente costituite.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale.

Art. 18 - Prescrizione - Obbligazioni del socio

Il valore delle quote per le quali si sarà prescritto per legge il diritto al rimborso, sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva statutaria.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione e nei limiti previsti dalla legge vigente in materia.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Liquidazione del socio

I soci receduti od esclusi - ove ciò non sia vietato dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di "Enti del Terzo Settore" - hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. In tal caso, la liquidazione della quota, nei limiti in cui è consentita, avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2535 c.c.

Art. 20 - Morte del socio

In caso di morte del Socio, i suoi eredi - ove non vietato dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di "Enti del Terzo Settore" - potranno chiedere il rimborso della quota dal socio effettivamente versata, nella misura e con le moda-

lità previste dal precedente articolo.

Art. 21 - Fondi di previdenza

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei Soci, e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Titolo V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 22 - Compenso del socio

Ai soci cooperatori spetterà un compenso per il conferimento della loro opera che dovrà tener conto della quantità e qualità del lavoro prestato, della particolare natura associativa del rapporto socio cooperativa e delle esigenze sociali.

Art. 23 - Rimborso spese

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente, ad essi potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

TITOLO VI

SOCI FINANZIATORI

SOCI SOVVENTORI E POSSESSORI DI AZIONI

DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 24- Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.

Ai suddetti soci non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci cooperatori, che, in proprio o per delega, partecipino a ciascuna decisione.

I conferimenti dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

Art. 25 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 26 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 10 (dieci) azioni, e così per un valore complessivo non inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Art. 27 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori

La delibera di aumento del capitale sociale e la conseguente emissione di azioni destinate ai soci sovventori è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci, la quale determinerà l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione a favore dei soci cooperatori.

La delibera dell'Assemblea straordinaria stabilisce anche i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attuazione della medesima delibera. In particolare, spetterà all'Organo amministrativo deliberare in merito all'ammissione del socio sovventore.

La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilirà in particolare:

- a) l'importo complessivo dell'aumento di capitale da offrire ai soci sovventori e/o finanziatori, precisando altresì se sia ammessa anche una sottoscrizione parziale di detto aumento, che in tal caso resterà valida fino all'effettivo importo sottoscritto nei termini;
- b) il diritto di voto spettante a dette azioni ed il loro valore di emissione;
- c) le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle quote emesse ovvero l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- d) l'eventuale termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, salvo quanto previsto al successivo articolo 28;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso, salvo quanto previsto al successivo articolo 29.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 2 (due) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci in sede di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il

terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonchè dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Art. 28 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori

Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dalla delibera di emissione.

In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle quote dei soci cooperatori.

Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto del valore nominale eventualmente rivalutato e della riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di emissione o stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che sia stato a ciò delegato;
- 2) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 29 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di delibera di emissione.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato oltre alla riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art.

2466 C.C.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

Art. 30 - Azioni di partecipazione cooperativa

La Cooperativa, mediante decisione dei soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 10 (dieci) azioni, e così per un valore complessivo non inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata dalla delibera di emissione di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'aumento di capitale da deliberare a servizio dell'emissione di dette azioni, precisando altresì se sia ammessa anche una sottoscrizione parziale di detto aumento, che in tal caso resterà valida fino all'effettivo importo sottoscritto nei termini, il tutto nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b) il diritto di voto spettante a dette azioni ed il loro valore di emissione;
- c) le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle quote emesse ovvero l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- d) l'eventuale termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto nel presente articolo;
- f) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate;
- g) gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci cooperatori.

tanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.

A liberazione di dette azioni, i conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla decisione di emissione dei soci. Valgono comunque i limiti previsti per legge e dal presente statuto.

All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per il loro intero valore. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dalla delibera di emissione o successivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che sia stato a ciò delegato;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 31 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso l'eventuale termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.

Ai soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato, oltre alla riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

Titolo VII PATRIMONIO SOCIALE

Art. 32 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto virgola zero zero).

Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale complessivo non inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

2. dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art. 36 e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3. da eventuali riserve straordinarie;

4. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 33 - Quote sociali

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione a cedere le quote deve essere motivato.

Art. 34 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa nelle attività di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati dovrà consentire la netta separazione delle diverse gestioni al fine di poter individuare precisamente quelle riferite all'inserimento delle persone svantaggiate e i soci in esse occupati.

Art. 35 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- riconoscere l'assunzione di responsabilità;
- riconoscere la professionalità;
- riconoscere l'adesione al progetto della cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate, o anche mediante emissione di strumenti finanziari.
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 36 - Utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, solo se ed in quanto consentito dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di "Enti del Terzo Settore";
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 35, e comunque solo se ed in quanto consentito dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di "Enti del Terzo Settore";
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, solo se ed in quanto consentito dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di "Enti del Terzo Settore";
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, e comunque solo se ed in quanto consentito dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di "Enti del Terzo Settore";
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici e degli Enti del Terzo Settore, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Titolo VIII ORGANI SOCIALI

Art. 37 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Collegio dei Sindaci se nominato.

Assemblea

Art. 38 - Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettere ai soci con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

E' reputato idoneo mezzo di comunicazione anche l'invio a mezzo posta elettronica, all'indirizzo risultante dai libri sociali. A tal fine, è fatto obbligo ai soci di comunicare alla società il proprio indirizzo di posta elettronica, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 - centottanta - giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 34 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 39 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-

ministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;

8) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal Consiglio di Amministrazione;

9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo del presente statuto;

10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 40 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;

2) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;

3) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 41 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate. Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, avendo riguardo alle zone ove esistono sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create an-

che in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore al 20% (venti per cento) del totale dei soci della cooperativa. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 42 - Quorum assembleari

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 43 - Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermo rimanendo il limite al diritto di voto previsto per i soci cooperatori iscritti nella categoria speciale dall'art. 14 del presente statuto.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Art. 44 - Svolgimento dell'assemblea dei soci

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Consiglio di Amministrazione

Art. 45 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da un numero di consiglieri determinato dalla stessa assemblea in numero comunque non inferiore a tre e non superiore a tredici.

Il Consiglio, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vice-presidente.

Spettano al Consiglio tutti i poteri di gestione che, per legge o per norma del presente statuto, non siano riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori od a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 46 - Nomina del Consiglio di amministrazione

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-

sercizio della loro carica.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 comma 1, del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che ne diano apposita comunicazione alla prima assemblea utile.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 47 - Delibere del Consigli di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal presidente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, telegramma o posta elettronica da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies del codice civile.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 48 - Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Società.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice Presidente.

Collegio Sindacale

Art. 49 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma primo, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-

vo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 50 - Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Titolo IX

SCIoglimento ED ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 51 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso ed ai criteri di liquidazione.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-

ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 52 - Fondi mutualistici

In caso di scioglimento o estinzione della cooperativa, fatta salva la normativa tempo per tempo vigente in tema di "Enti del Terzo Settore", il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso - se ed in quanto consentito dalla predetta normativa - ai soci del capitale sociale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla L. n. 59/1992.

Art. 53 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 54 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

**TITOLO X
CONTROVERSIE**

Art. 55 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 56, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 56 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro

250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

F.to Paola MASON, Laura MADARO Notaio (L.S.)

Allegato "B" all'atto n. 3658 di Raccolta

ELENCO AUTOMEZZI

- Fiat Doblò per trasporto persone Burraco, Targa: CR177RM
- Fiat Doblò modello cargo, furgoncino modello van (2 posti e cabina chiusa) adibito ad uso manutenzione, Targa: CK272JR
- Ford Transit, furgone trasporto persone con pedana per trasporto disabili, Targa: CB822WH
- Autocarro Boxer 435 2.2 trasporto per lavanderia Arten. Targa: FA828PK;
- Fiat Ducato per trasporto di persone Centro Diurno San Donà, Targa: EL181CF;
- Autocarro Iveco 75E trasporto per lavanderia Arten. Targa: FH997LE;
- Autocarro Iveco ML 75 e 16 trasporto per lavanderia Arten. Targa: GH601EC;
- Autocarro Iveco 35/S trasporto per lavanderia Arten. Targa: FF250AG;
- Autobus Mercedes per trasporto bambini Scuola Infanzia di Breda di Piave. Targa: CV189FY;
- Doblò trasporto persone per Comunità Alloggio Dopo di Noi. Targa: DP836VF.

Robi fasan

[Signature]

